

### **3. Assetto societario e sistema di *corporate governance***

#### **3.1 Assetto azionario e organi societari**

Il capitale sociale di CDP ammonta a euro 3.500.000.000 e si compone di n. 245.000.000 azioni ordinarie (di proprietà del MEF) e di n. 105.000.000 azioni privilegiate (detenute da 66 Fondazioni bancarie), ciascuna per un valore nominale di 10 euro. Alle azioni ordinarie e alle azioni privilegiate spetta il diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie, che in quelle straordinarie della società.

Lo Statuto, in seguito alle modifiche apportate dall'Assemblea 2009, prevede la conversione di azioni privilegiate in azioni ordinarie e, in ogni caso, la conversione automatica delle azioni privilegiate in azioni ordinarie a far data dal 1° gennaio 2013, e non più dal 1° gennaio 2010, come precedentemente stabilito. In alternativa alla conversione automatica, gli azionisti privilegiati potranno recedere dalla società in base ad un valore determinato in misura pari alla frazione del capitale sociale per cui è esercitato il recesso, decurtata, con riferimento agli utili degli esercizi sociali chiusi sino al 31 dicembre 2008, della differenza tra il dividendo preferenziale maturato e quello effettivamente ricevuto; quest'ultima facoltà di recesso dovrà essere esercitata nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2012 e il 15 dicembre 2012.

L'Assemblea 2009 ha inoltre approvato l'eliminazione del diritto dei titolari di azioni privilegiate a un dividendo preferenziale in misura pari al 3% del valore nominale in aggiunta alla rivalutazione monetaria dello stesso, previsto nella precedente versione dello Statuto.

In sede di prima applicazione al bilancio 2006 dei nuovi principi contabili IAS/IFRS, le azioni privilegiate sono state classificate nella voce "Capitale sociale" insieme alle azioni ordinarie. Tale classificazione, non conforme a quella di "passività finanziaria" imposta dagli stessi principi contabili e sulla cui problematicità ci si è ampiamente soffermati nel referto sugli esercizi finanziari 2007-2008, è stata ritenuta ammissibile dalla società di revisione in considerazione del confermato impegno, sia delle Fondazioni detentrici delle azioni privilegiate, sia del MEF, a convertire le azioni privilegiate in azioni ordinarie.

In base all'art. 7, comma 10 dello Statuto, la conversione di azioni privilegiate in azioni ordinarie avviene secondo un rapporto di conversione determinato dal Consiglio di amministrazione sulla base di una perizia del valore effettivo del patrimonio netto della società redatta da un esperto nominato dal Consiglio di amministrazione d'intesa con il Comitato di supporto degli azionisti privilegiati. Il valore delle azioni privilegiate è, da parte sua, determinato applicando il criterio indicato dall'art. 9, comma 3, dello Statuto, e cioè in misura pari alla relativa frazione del capitale sociale, decurtata – con

riferimento agli utili degli esercizi sociali chiusi sino al 31 dicembre 2008 compreso – della differenza fra il dividendo effettivamente percepito dalle stesse azioni privilegiate e il dividendo previdenziale spettante alle medesime azioni in base all'art. 30, comma 2, dello Statuto nella sua originaria formulazione.

#### Dividendi pagati agli azionisti privilegiati

	<i>dati in unità di euro</i>					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Dividendo attribuito alle azioni privilegiate	81.375.000	240.030.000	136.500.000	136.500.000	73.500.000	90.000.000
Dividendo preferenziale ex art. 30 Statuto CDP	55.650.000	52.500.000	53.550.000	60.900.000	56.700.000	n/a

Come si vede dalla precedente tabella, i dividendi pagati agli azionisti privilegiati nel periodo 2004-2008 ammontano a circa 668 milioni, di cui 279 milioni come dividendo preferenziale ex art. 30 dello Statuto. Al netto della decurtazione stabilita dall'art. 9, comma 3 dello Statuto e pari a circa 389 milioni, il valore delle azioni privilegiate ammonterebbe a 661 milioni. Ove la stima del valore effettivo del patrimonio netto di CDP coincidesse con quello risultante dal bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2010 (11 miliardi), la conversione dell'intero pacchetto delle azioni privilegiate comporterebbe, ad oggi, il versamento alla società di una somma, a titolo di conguaglio azioni, superiore ai 2,6 miliardi (sarebbero stati circa 3,3 miliardi in base al valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2009, iscritto per circa 12,2 miliardi).

L'**Assemblea** ha i poteri previsti dal Codice civile e li esercita secondo le previsioni di legge. Lo Statuto, infatti, ricalca le previsioni di legge. Si può, tuttavia, evidenziare che l'art. 16 dello stesso Statuto statuisce che, ove a ciò non abbia provveduto l'assemblea, sia il CDA ad eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente, un segretario, e un vice segretario (questi ultimi anche estranei al Consiglio stesso).

La società è amministrata da un **Consiglio di amministrazione**, attualmente composto da nove membri. Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dai soci e secondo le modalità previste nello statuto in vigore.

Inoltre, l'art. 7, comma 1, lettere c), d) e f), della legge 13 maggio 1983, n. 197 ha disposto, per l'amministrazione della Gestione Separata, che il Consiglio di amministrazione sia integrato da:

- il Ragioniere Generale dello Stato o da un suo delegato;
- il Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato;
- tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'ANCI e nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. Il relativo mandato è di quattro anni ed è rinnovabile per non più di una volta.

Questi componenti, nell'esercizio di tale funzione, sono a tutti gli effetti amministratori della società. Gli amministratori durano in carica per il periodo indicato nell'atto di nomina, e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel contesto di un audit svolto nel 2009 (Audit n. 3/2009) per analizzare l'impatto sull'Istituto delle disposizioni introdotte dalle leggi finanziarie degli ultimi anni in materia di razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento e gestione delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate dallo Stato, è stato, fra l'altro, esaminato il problema dell'applicabilità o meno a CDP dell'art. 3, co. 12, della finanziaria 2008, come modificato dalla L. 69/09 (art. 71), relativo alla riduzione del numero dei componenti del CDA. Dall'analisi svolta, si è ritenuto che tali dubbi possano essere superati in considerazione del fatto che la nuova norma, nel definire il proprio ambito applicativo, fa salve, tra le altre, "eventuali disposizioni speciali". Per CDP tali disposizioni sono da rinvenire nel DPCM 5 dicembre 2003 con il quale, ai sensi della legge di trasformazione di CDP in società per azioni di diritto speciale, fu approvato lo Statuto e, nell'ambito di esso, fu determinato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nell'attuale numero di nove per la c.d. Gestione Ordinaria e di quattordici per la c.d. Gestione Separata. Si aggiunga infine che, nonostante l'intervento delle modifiche apportate dalla L. 69/09, dovrebbe essere considerato ancora vigente il principio sancito dalla direttiva del MEF del 20/05/2008, secondo cui l'applicazione delle disposizioni *de quibus* presuppone il potere del MEF di modificare lo Statuto, con la conseguente persistente inapplicabilità a CDP, anche per tale ragione, delle disposizioni in commento.

In linea con gli esiti cui l'*Audit* è pervenuto sulla base dell'esame delle disposizioni vigenti, è intervenuto, dopo la sua conclusione, l'art. 19, co. 13 del D.L. n. 78/2009 (GU 1 luglio 2009), che ha sottratto esplicitamente CDP dagli obblighi di adeguamento dello statuto alle varie disposizioni recate dall'art. 3, co. 12 della L. 244/2007 e succ. mod. e integr. (obbligo di riduzione dei componenti dell'organo di

amministrazione, divieti di corresponsione di gettoni di presenza, ecc.), così fugando ogni eventuale, residuo dubbio interpretativo.<sup>2</sup>

Per la validità delle deliberazioni del CdA è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, mentre in tema di amministrazione della Gestione Separata, la validità delle deliberazioni del CdA è vincolata alla presenza di almeno due dei membri precedentemente menzionati e previsti dall'art. 7, comma 1, lettere c), d) e f), della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni del CdA integrato dai membri indicati dall'art. 7, comma 1, lettere c), d) e f), della legge 13 maggio 1983, n. 197 è altresì necessario il voto favorevole di almeno due di tali membri. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e lo statuto in vigore riservano all'Assemblea; inoltre, riferisce tempestivamente al Collegio sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio sindacale (art. 20, comma 5 dello Statuto).

In particolare sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, oltre a quelle riservate a norma di legge, le decisioni concernenti:

- la formulazione degli indirizzi strategici della società e l'approvazione dei relativi piani, tenendo conto delle proposte del Comitato per l'indirizzo strategico;
- la determinazione dell'assetto organizzativo generale della società;
- la nomina, previo parere del Collegio Sindacale, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- la determinazione delle modalità operative per l'attuazione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'erogazione di finanziamenti di ammontare superiore a euro 500.000.000;
- l'assunzione di prestiti di ammontare superiore a euro 500.000.000;

---

<sup>2</sup> Altro elemento emerso a conclusione dell'analisi è l'esclusione dell'applicabilità a CDP delle norme sulla razionalizzazione delle spese contenuta nel DL 112/2008 la cui attuazione è prevista, alla luce delle successive modifiche, soltanto per le società inserite nel conto economico consolidato della P.A., da cui è esclusa la CDP.



- la costituzione di patrimoni separati ai sensi dell'art. 5, comma 18, del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269;
- l'istituzione di sedi secondarie, di uffici, sia di rappresentanza sia amministrativi, sul territorio nazionale ed all'estero;
- la determinazione delle modalità operative per l'attuazione degli atti di indirizzo della Gestione Separata.

Ai membri del Consiglio di amministrazione spettano un compenso determinato su base annua e il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.<sup>3</sup>

A seguito delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea degli azionisti del 6 novembre 2008, il Consiglio di amministrazione nomina, inoltre, l'*Amministratore Delegato*, ne determina il compenso e su proposta di quest'ultimo può nominare anche un Direttore Generale e uno o più vice-Direttori generale, determinandone il compenso.

Con riferimento agli organi societari, in data 28 aprile 2010 l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha proceduto alla designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2012, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio del 31 dicembre 2012; nella medesima seduta sono stati nominati i nuovi componenti del Collegio sindacale.

Nel mese di maggio 2010 il Consiglio di Amministrazione ha poi proceduto a designare un nuovo Amministratore delegato, conferendo allo stesso ed al Presidente le relative deleghe. In tale contesto le deleghe del Presidente sono state ampliate con l'attribuzione della cura, di concerto con l'Amministratore Delegato, delle attività internazionali e di studio e ricerca, oltre che dei rapporti istituzionali e della comunicazione esterna.

Infine, in tema di assetto organizzativo generale, nel mese di giugno il Consiglio di Amministrazione ha nominato, su proposta dell'Amministratore delegato, il Direttore generale ai sensi dell'art. 24, comma 6 dello Statuto e ha deliberato in merito alle prime modifiche della struttura organizzativa di CDP.

Per la Gestione Separata, il Consiglio può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, o di un Ufficio legale appositamente costituito. Il Consiglio di amministrazione, integrato dai membri indicati alle lettere c), d) e f) dell'art. 7, comma 1, della legge 13 maggio

---

<sup>3</sup> Cfr. il successivo paragrafo 3.8.

1983, n. 197, può altresì delegare all'Amministratore Delegato poteri in ordine alla determinazione delle modalità operative per l'attuazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in tema di Gestione Separata.

Il **Collegio sindacale** è composto da cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti nominati dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; tuttavia, la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Ai membri spetta un compenso annuale, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; all'atto della nomina l'Assemblea determina la misura dei compensi per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

### **3.2. Dirigente preposto in CDP: organizzazione della funzione e principali caratteristiche del modello applicato**

#### *3.2.1. Principali caratteristiche della funzione del Dirigente preposto in CDP*

Secondo le previsioni dell'articolo 24-bis dello Statuto di CDP S.p.A., il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è nominato dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi.

L'attuale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di CDP, come peraltro quello che l'ha preceduto nell'incarico, è il Responsabile dell'unità Amministrazione, Pianificazione e Controllo; ricopre quindi una posizione dirigenziale con un livello gerarchico alle dirette dipendenze dei vertici societari e ha, così come definito nel Regolamento della funzione di Dirigente preposto approvato dal CDA nel luglio del 2007, la facoltà di:

- a. accedere senza vincoli a ogni informazione aziendale ritenuta rilevante per lo svolgimento dei propri compiti;
- b. interagire periodicamente con gli organi amministrativi e di controllo;
- c. svolgere controlli su qualsiasi processo aziendale con impatti sulla formazione del *reporting*;

- d. avvalersi di altre funzioni aziendali per il disegno e la modifica dei processi (Organizzazione) e per eseguire attività di verifica circa l'adeguatezza e la reale applicazione delle procedure (*Internal Auditing*).

Il Dirigente preposto dispone, inoltre, di uno staff dedicato (allo stato di una sola persona) e di una autonomia di spesa all'interno del budget complessivo di CDP approvato dal CdA.

Il Dirigente preposto di CDP provvede, alle date di bilancio, ad informare il Consiglio di amministrazione in merito ai risultati della propria attività, alle eventuali carenze emerse e alle iniziative intraprese per la loro risoluzione. Effettua inoltre, sempre in relazione alle date di *reporting*, scambio di informazioni con il Collegio Sindacale e la Società di revisione.

### 3.2.2. *Principali caratteristiche del modello di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria*

L'informativa finanziaria necessaria al dirigente preposto è generata dal sistema di controllo interno, che è stato strutturato e applicato, coerentemente alle migliori prassi internazionalmente riconosciute (modello adottato nel *CoSO Report - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*<sup>4</sup>), secondo una logica *risk-based*, selezionando quindi le procedure amministrative e contabili considerate rilevanti ai fini dell'informativa finanziaria di CDP. Nel caso specifico, oltre ai processi amministrativi e contabili in senso stretto, assumono rilevanza anche i processi di business, di indirizzo e controllo, e di supporto, con impatto stimato potenzialmente significativo sui conti di bilancio.

Il modello di controllo prevede - oltre ad una prima fase di analisi complessiva, a livello aziendale, del sistema di controllo, finalizzata a verificare l'esistenza di un contesto, in generale, funzionale a ridurre i rischi di errori e comportamenti non corretti ai fini dell'informativa contabile e finanziaria - anche una fase di valutazione a livello di processo, finalizzata all'individuazione di specifici rischi, il cui verificarsi può

---

<sup>4</sup> Committee of Sponsoring Organizations (CoSO) è formato da una serie di associazioni professionali (American Accounting Association, AICPA-American Institute of Certified Public Accountants, FEI-Financial Executives International, IMA-The Association for the Accountants of Financial Professionals in Business, IIA-The Institute of Internal Auditors); ed è un'organizzazione volontaria privata. COSO ha l'obiettivo di guidare gli organi di amministrazione e di *governance* delle società verso la messa in atto su base globale di attività di business più efficaci, più efficienti e più etiche. Sponsorizza e diffonde modelli e linee guida fondati su ricerche approfondite, analisi ed individuazione delle migliori pratiche.

impedire la tempestiva e accurata identificazione, rilevazione, elaborazione e rappresentazione in bilancio dei fatti aziendali. Nello specifico, l'analisi a livello di processo è così strutturata:

- e. una prima fase riguarda l'identificazione dei rischi e la definizione degli obiettivi di controllo per mitigarli;
- f. una seconda fase riguarda l'individuazione e la valutazione dei controlli attraverso:
  - l'identificazione della tipologia del controllo;
  - la valutazione dell'efficacia "potenziale" delle attività di controllo, in termini di mitigazione del rischio;
  - la valutazione/presenza dell'evidenza del controllo;
  - la formulazione di un giudizio complessivo tramite la correlazione esistente tra l'efficacia "potenziale" del controllo e il livello di documentabilità del controllo;
  - l'identificazione dei controlli chiave.
- g. una terza fase riguarda l'identificazione dei punti di miglioramento rilevati sul controllo:
  - documentabilità del controllo;
  - disegno del controllo.

Un'altra componente fondamentale del modello di cui al *CoSO Report* è costituita dall'attività di monitoraggio dell'efficacia e dell'effettiva operatività del sistema dei controlli; tale attività viene periodicamente svolta a copertura dei periodi oggetto di *reporting*.


La fase di monitoraggio in CDP S.p.A. si articola come segue:

- a. campionamento degli *item* da testare;
- b. esecuzione dei test;
- c. attribuzione di un peso alle anomalie individuate e relativa valutazione.



### 3.2.3. Struttura e tipologia dei controlli per l'informativa contabile e finanziaria di CDP


Nel paragrafo precedente sono state illustrate le principali e generali caratteristiche della metodologia applicata. Per poter tradurre la stessa in maniera concreta sulla realtà CDP e per meglio definire le principali caratteristiche e tipologie di controlli in essere, si riporta di seguito l'architettura del sistema informativo integrato di reporting, per la successiva analisi di dettaglio.



Per quanto riguarda la **prima sezione**, relativa ai processi di business ed ai sistemi *legacy*<sup>5</sup> alimentanti, si rappresenta quanto segue:


<sup>5</sup> Per sistema *legacy* si intende un software sviluppato decine di anni addietro (spesso in ambiente *main-frame*) con le tecnologie disponibili all'epoca (e.g., cobol, PL1, RPG). Un sistema di questo tipo spesso riveste ruoli critici e ha dimensioni notevoli. Quindi, sebbene abbia subito una lunga storia di interventi di manutenzione, non è mai stato rimpiazzato.

Processi di Business



Per quanto riguarda la **seconda sezione**, relativa ai processi di predisposizione, elaborazione e controllo dei dati, si rappresenta quanto segue:

Processi di predisposizione, elaborazione e controllo dati




Processi e sistemi di elaborazione, predisposizione e controllo dati

NR	Principali tipologie di controlli in essere
1	Quadrature saldi con i sistemi <i>legacy</i> e riconciliazioni
2	Verifica di eventuali scarti nel processo di elaborazione dati
3	Verifica dei modelli e delle valutazioni IAS
4	Certificazione della base dati
5	Tracciabilità delle informazioni e della documentazione a supporto

Per quanto riguarda la **terza sezione**, relativa al processo di reporting, si rappresenta quanto segue:


Processi di Reporting



Processi e sistema di Reporting

NR	Principali tipologie controlli in essere
1	Verifica scritture di rettifica ed assestamento
2	Verifica regole contabili e piano dei conti
3	Verifica di conformità e di coerenza dei documenti di bilancio
4	Tracciabilità delle informazioni e della documentazione a supporto

3.2.4. Schema riepilogativo degli attori coinvolti e rispettivi ruoli



(\*) Per i soli processi con impatto significativo sul bilancio.

Pur dovendosi tener conto che la soluzione adottata da CDP nell'introdurre la figura del dirigente preposto è in linea con i modelli applicati dai maggiori soggetti societari e che non ci sono rilievi da formulare in ordine ad eventuali profili patologici concretamente manifestatisi, restano, in linea di principio, gli interrogativi sulle condizioni di effettiva conciliabilità della funzione con quella di dirigente aziendale.

### **3.3. L'attuazione in CDP del Modello organizzativo ex D. LGS. N. 231/2001**

#### *3.3.1. La normativa introdotta dal d. lgs. n. 231 /2001 e le successive integrazioni.*

Il D. Lgs. n. 231/2001, nel prevedere la responsabilità degli enti collettivi in relazione a taluni reati realizzati da soggetti appartenenti all'ente stesso, stabilisce che l'ente è esonerato da responsabilità se dimostra che l'Organo di amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della realizzazione del reato, un modello di organizzazione e controllo (d'ora innanzi il "Modello") idoneo a prevenire i reati del tipo di quello commesso.

Lo stesso decreto prevede, altresì, l'istituzione, all'interno di ciascun ente collettivo, dell'Organismo di vigilanza (d'ora in poi ODV) cui è attribuito il compito di verificare l'idoneità del Modello adottato dal CdA e di vigilare sulla concreta attuazione e sull'osservanza di esso da parte dei dipendenti dell'ente. Per l'espletamento di tali compiti all'ODV la legge attribuisce poteri di iniziativa e di controllo molto estesi, ma non riconosce alcun potere di modificare e/o integrare il Modello adottato. Tale potere spetta all'organo di amministrazione.

L'ambito dell'originario Decreto (prevalentemente riguardante i reati contro la P.A. ed i c.d.reati "societari") è stato ampliato con numerosi provvedimenti legislativi, i più recenti dei quali si indicano qui di seguito.

La legge 18 marzo 2008, n. 48 concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha aggiunto nel D. Lgs. 231/01 l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", ampliando le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nuovo Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, ha articolato il contenuto e l'estensione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, necessari affinché gli stessi siano idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/01 (art. 30) e ha sostituito l'art. 27-septies del D. Lgs. 231/01 "Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" (art. 300), con un nuovo art. 25-septies intitolato "Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o



gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", contenente una più dettagliata indicazione delle sanzioni inizialmente previste.

La L. 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha arricchito la "famiglia" dei reati presupposto, introducendo il nuovo articolo 24-ter ("Delitti di criminalità organizzata") del D. Lgs. 231/2001.

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia") ha ulteriormente arricchito la predetta "famiglia" dei reati presupposto. Infatti, tale legge ha modificato l'articolo 25-bis ("Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ") del D. Lgs. 231/2001 introducendo i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. riguardanti rispettivamente, la contraffazione e il commercio di prodotti falsi. e ha introdotto gli articoli 25-bis. 1 ("Delitti contro l'industria e il commercio") e 25-novies ("Delitti in materia di violazione del diritto d'autore").

La L. 3 agosto 2009, n. 116 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale") ha introdotto un ulteriore articolo 25-novies nel D. Lgs. 231/2001 ("Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria").

Il D.D.L. n. 178I-B, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, approvato dal Senato il 12 maggio u.s., attribuisce al Governo la delega a recepire la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla tutela penale dell'ambiente) e la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa all'inquinamento provocato dalle navi). I decreti legislativi dovranno essere adottati, entro 9 mesi, su proposta del Ministro dell'ambiente, del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia. In particolare dovranno essere previsti come reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/01 quelli indicati nell'art. 3 della

direttiva 2008/99/CE e negli artt. 5 bis e 5 ter della direttiva 2005/35/CE.

### 3.3.2. –L’Organismo di Vigilanza (O.D.V.) in CDP

L’Organismo di Vigilanza è organo collegiale composto da tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra soggetti aventi le seguenti caratteristiche:

- un esperto in materie giuridiche indicato dagli azionisti di minoranza (Presidente);
- un esperto in materie economico-giuridiche (Membro effettivo);
- il Responsabile dell’Area *Internal Auditing* (Membro effettivo).

Non possono essere nominati coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 del codice civile, ovvero siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a) alla pena della reclusione per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria e finanziaria;
- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un delitto non colposo.

Non possono essere componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti pena detentiva per uno dei reati indicati nelle precedenti lettere a), b), c) e d).

All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento così come stabilito dall’art. 6 co. 1 lett. b) del Decreto. Le modalità di esercizio dei poteri dell’Organismo di Vigilanza vengono definite con un atto interno adottato dall’Organismo stesso di cui viene data informazione al C.d.A..

### 3.3.3. - L'attività di adeguamento al D. Lgs. 231/2001 realizzata da CDP.

Conformemente alle indicazioni normative, il CdA di CDP ha approvato il Modello nel gennaio 2006 ed ha successivamente proceduto ad una serie di integrazioni con il consenso dell'ODV.

Nella seduta del 26 ottobre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha introdotto, con il parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza, una prima modifica della Parte Speciale del Modello - Capitolo 2 Reati Societari - nella sezione riguardante la Gestione delle Partecipazioni, alla luce di quanto previsto dalla normativa in materia di abusi di mercato.

Successivamente, nella seduta del 27 febbraio 2008, il Consiglio di Amministrazione introdusse, sempre previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza, ulteriori modifiche e integrazioni al Modello, coerentemente con l'evoluzione della normativa in materia di responsabilità degli enti. Più in particolare, fu aggiornata la Parte Generale del Modello, con riferimento alle nuove categorie di reato introdotte successivamente all'approvazione dello stesso; fu rivisitata la Parte Speciale - Capitolo 2 Reati societari - alla luce della nuova normativa sul "dirigente preposto", sulla revisione contabile e sull'omessa comunicazione del conflitto d'interessi; furono, infine, introdotte tre nuove Parti Speciali, ognuna dedicata alle diverse categorie di reato contenute nei nuovi articoli aggiunti al Decreto 231/01 (art. 25-sexies Abusi di mercato, art. 25-septies Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

### 3.3.4. Esigenze ed iniziative di integrazione del modello

Ulteriori integrazioni si rendono probabilmente necessarie a seguito delle modifiche della *governance*, della *mission* e dell'assetto organizzativo di CDP intervenute nel corso degli ultimi due anni.

E' opportuno a tal proposito tener presente che il Modello si avvale delle procedure di controllo aziendale finalizzando i controlli alla specifica funzione special - preventiva dei reati, ma ben difficilmente introduce nuove procedure. Ciò, per l'evidente ragione che non è attribuito al Modello il compito di indirizzare e